

DECISIONE (UE) 2020/491 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2020

relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020*[notificata con il numero C(2020) 2146]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76, primo paragrafo, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L'11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 una pandemia. La pandemia ha ora provocato casi di infezione in tutti gli Stati membri. Poiché il numero di casi registra una crescita allarmante e a causa della mancanza di mezzi per contrastare la pandemia di Covid-19, numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale.
- (2) Al fine di contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, sono state presentate domande dall'Italia il 19 marzo 2020, dalla Francia il 21 marzo 2020, dalla Germania e dalla Spagna il 23 marzo 2020, da Austria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovenia il 24 marzo 2020, da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Regno Unito, Romania, Slovacchia e Ungheria il 25 marzo 2020, dalla Svezia e da Malta il 26 marzo 2020, intese a chiedere l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le merci importate.
- (3) La pandemia di Covid-19 e le difficilissime sfide che comporta costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e del capo 4, titolo VIII, della direttiva 2009/132/CE. È pertanto opportuno concedere un'esenzione dai dazi doganali all'importazione applicabili alle merci importate ai fini di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle merci importate ai fini di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE.
- (4) È necessario che gli Stati membri informino la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA per contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dal contrasto agli effetti dell'epidemia.

¹⁾ GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

²⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

